

DETERMINA DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE - AREA AMMINISTRATIVA

N° 1257 del 21/12/2017

Oggetto:	FORNITURA DA PARTE DELLA DITTA “RT ENVIRONMENT S.R.L.” DI INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE DI N.2 CAMPIONATORI PORTATILI REFRIGERATI MODELLO ISCO AVALANCHE" S/N 214JD1173 E S/N206L01129 IN DOTAZIONE AI LABORATORI DEL DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA. AFFIDAMENTO DIRETTO AIA SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Gianfranco Attili
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE presso i laboratori del Distretto Provinciale di L'Aquila sono in dotazione i seguenti strumenti:

- n.1 Campionatore refrigerato portatile per acque reflue AVALANCHE S/N206L01129, acquistato nell'anno 2006 dalla ditta AST ANALYTICA S.r.l. di Montallegro (GE), con Del.n.212 del 29.11.2006 di aggiudicazione a trattativa privata,
- n.1 Campionatore portatile refrigerato modello "Isco Avalanche" S/N 214JD1173, acquistato con Determina Dirigenziale n°963 del 11.08.2014 dalla ditta RT ENVIRONMENT S.r.l. di Veggiano (PD);

CHE entrambi i campionatori suddetti sono attualmente utilizzati per il monitoraggio della qualità delle acque;

VISTA la richiesta, allegata alla presente (**Allegato 1**), effettuata all'Ufficio Acquisti di Beni e Servizi, Contratti" dell'Arta nota inviata tramite posta elettronica del 18.12.2017, acquisita al ns.Prot.n°0037285 del 19.12.2017, avente ad oggetto "Offerta nr.174143 riparazione 2 campionatori ISCO AVALANCE, RMA12354 e 12363", nella quale si richiede di procedere all'intervento tecnico sui suddetti campionatori secondo il preventivo, allegato alla richiesta, formulato dalla ditta RT ENVIRONMENT S.r.l. su richiesta del RUP;

VISTA la necessità di effettuare tale fornitura, al fine di assicurare il corretto e continuativo funzionamento della strumentazione oltre che la correttezza e la puntualità dei risultati delle attività analitiche eseguite;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*»;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 "sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto";

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art.1, comma 3, che "Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità



della detta convenzione”;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge di stabilita' 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui “*Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali*”;

EVIDENZIATO che il ricorso alle procedure autonome è consentito nel caso in cui il bene e/o servizio non possa essere acquisito secondo le modalità ex legge (ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010) ovvero, se pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente;

DATO ATTO che per la fornitura di cui trattasi, per tutte le suddette motivazioni, ricorrono le condizioni per l'effettuazione di un acquisto in autonomia;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

VISTO l'art.36 “*Contratti sotto soglia*”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che “*l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese*” (comma 1), specificando che “*...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità....*” (comma 2) “*...“....per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici....” (lett a)*);

RILEVATO, quindi, che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 è possibile l'affidamento diretto, anche senza necessità di un'indagine esplorativa del mercato e di una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

PRESO ATTO che, pur senza obbligo di legge, l'indagine di mercato è stata condotta direttamente ed autonomamente dall'Ufficio del RUP, attraverso la richiesta di quotazione



rivolta alla società RT ENVIRONMENT S.r.l., identificata quale fornitrice esclusiva in quanto ditta costruttrice degli strumenti di cui trattasi, individuata nel rispetto dei principi per l'aggiudicazione degli appalti stabiliti dall'art.30 del D.Lgs.50/2016, secondo cui *"l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni...si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza....le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità..."* (comma 1) e *"I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese"* (comma 7);

PRESO ATTO che dei risultati della suddetta istruttoria, condotta dal RUP - Dirigente della Sezione Biologia e Tossicologia Ambientale del Distretto Provinciale di L'Aquila;

VISTO l'art.63 *"Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara"*, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che *"nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti"* (comma 1), specificando che *"nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo' essere utilizzata...."* (comma 2) *"...“....quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico..."* (lett b) nella circostanza in cui *"la concorrenza e' assente per motivi tecnici"* (punto 2) e precisando che tale eccezione si applica *"solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto"*;

PRESO ATTO della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell'ipotesi caratterizzata dalla circostanza dell'impossibilità dovuta all'assenza totale di concorrenza, o quantomeno della difficoltà derivante dall'esiguità del numero di operatori rinvenibili nel settore di interesse, di reperire un affidatario bandendo una gara pubblica, in situazioni in cui non viene a realizzarsi una reale situazione di concorrenza in quanto risulta sul mercato un solo operatore economico in condizione di poter offrire le prestazioni oggetto della fornitura;

PRESO ATTO che la società TELEDYNE ISCO, costruttrice degli strumenti in oggetto, con propria nota (**Allegato 2**), richiesta dal RUP ed inviata con mail del 18.12.2017, acquisita al ns.Prot.n°0037284 del 19.12.2017, dichiara quanto segue: *"Orion S.r.l. e la sua affiliata Rt Environment S.r.l., con uffici situati in Via Alessandro Volta 25B, 35030 Veggiano (Padova), sono distributori autorizzati Teledyne Isco per il territorio compreso dei paesi dell'Italia e della Bulgaria, come definito nell'Accordo internazionale Teledyne Isco con i distributori del 1 novembre 2017. Orion S.r.l. e la sua affiliata Rt Environment S.r.l. sono autorizzati ad agevolare i problemi di garanzia di fabbrica, fornire assistenza per il servizio, offrire in vendita e successivamente installare e fornire supporto relativo alla garanzia per Teledyne Isco prodotti definiti nell'accordo come campionatori e Misuratori di Portata a Canale Aperto"*;

CONSAPEVOLE che l'affermata infungibilità comporta l'applicazione dell'art.63, comma 2, lett.b) punto 2 del d.Lgs.50/2016, si attesta che, per le ragioni di natura tecnica specificate, la fornitura dei beni in oggetto RT ENVIRONMENT S.r.l. in quanto esclusivista unica per la fornitura oggetto del presente provvedimento, configurandosi in tal caso una fattispecie legittimante, ai sensi e per gli effetti del suddetto articolo di legge, il ricorso ad un unico offerente;



VISTO l'art.63 "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che "nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e', inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficoltà tecniche sproporzionate" (comma 3, lett b));

DATO ATTO che il cambiamento di fornitore che comporti l'obbligo per l'amministrazione di effettuare forniture con caratteristiche differenti, inteso come eventuale utilizzo di parti di ricambio e/o manodopera differenti rispetto a quella fornita dalla società RT ENVIRONMENT S.r.l. fornitrice esclusiva degli strumenti, senza alcun dubbio comporterebbe incompatibilità e/o difficoltà tecniche sproporzionate, con conseguenti risultati negativi sulle attività analitiche effettuate e probabile malfunzionamento e/o guasti della strumentazione in dotazione;

VERIFICATO, in seguito a consultazione del sito web della CONSIP (www.acquistinretapa.it), che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge n.488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, come risulta da stampa allegata (**Allegato 3**), dell'elenco delle convenzioni attive, elaborato in data odierna e conservato agli atti dell'Agenzia, sicchè è possibile effettuare l'acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei conti;

DATO ATTO di non aver potuto utilizzare il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in quanto la ditta RT ENVIRONMENT S.r.l. non risulta iscritta al Bando del MePA "SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE", come da stampa allegata (**Allegato 4**);

RITENUTO che la fornitura di cui trattasi rivesta carattere di urgenza, considerato che l'eventuale richiesta alla ditta di effettuare l'iscrizione al bando di interesse comporterebbe dispendio di tempo che impedirebbe l'utilizzo degli strumenti, indispensabili per l'effettuazione di attività analitiche imposte all'Agenzia dalla legge istitutiva e sottoposte a scadenza per ciò che concerne i risultati delle stesse;

RITENUTO, per i motivi suddetti, di affidare alla società RT ENVIRONMENT S.r.l. la fornitura dell'intervento tecnico di riparazione della strumentazione di cui all'oggetto della presente determina la quale, per tutte le suddette motivazioni, è altresì la più adatta ad effettuarne la manutenzione e la riparazione;

ACQUISTA l'Offerta Nr.174143 del 14.12.2017, allegata al presente provvedimento (**Allegato 5**), formulata dalla ditta RT ENVIRONMENT S.r.l. per la fornitura del servizio di riparazione dei due campionatori;

VALUTATA l'offerta della ditta RT ENVIRONMENT S.r.l., il cui costo totale ammonta ad € 1.775,00 + IVA al 22% (€ 2.165,50 IVA inclusa) e ritenuta la stessa congrua;

RITENUTO opportuno e conveniente, per tutte le suddette motivazioni, di approvare l'offerta formulata dalla società "RT ENVIRONMENT S.r.l.";



RITENUTO di affidare, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) e dell'art.63 comma 1, comma 2 lett b) punto 2 e comma 2 lett c) e comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016, ai fini di garantire la massima semplificazione e la tempestività dell'intervento, l'affidamento della fornitura del servizio di riparazione dello strumento in oggetto alla società RT ENVIRONMENT S.r.l. di Veggiano (PD);

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 74 del 13/10/2016 è stato adottato il Bilancio di previsione 2017-2019 di A.R.T.A. Abruzzo;

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 99 del 16/11/2017 è stata adottata la terza variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 di A.R.T.A. Abruzzo;

DATO ATTO che con Legge regionale n.56 del 21/11/2017 il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 di A.R.T.A. Abruzzo;

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla fornitura in oggetto, dando atto che la spesa di € 2.165,50 iva compresa trova copertura finanziaria al capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2017;

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Giovannella Vespa, Dirigente della Sezione Biologia e Tossicologia Ambientale del Distretto Provinciale di L'Aquila, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016, il quale individua il RUP tra i soggetti delle stazioni appaltanti stabilendo, al comma 1, che *"La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento..."*;

DATO ATTO che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art.31 ("Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni") del D.Lgs.50/2016, il quale stabilisce, al comma 1, che *"Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP)..."*, precisando che *"l'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato"*;

RITENUTO necessario procedere all'impegno di spesa complessivo di € 2.165,50 iva compresa, per la fornitura dell'intervento tecnico di riparazione di n.2 campionatori portatili refrigerati modello Isco Avalanche" S/N 214JD1173 e S/N206L01129 in dotazione ai laboratori del Distretto Provinciale di Pescara, sul capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2017;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante..."*;



TUTTO CIO' premesso

DETERMINA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** dell'indagine di mercato e istruttoria condotta, come specificato in narrativa, dall'Ufficio del RUP – Dirigente della Sezione Chimica Ambientale del Distretto di L'Aquila, attraverso la richiesta di quotazione rivolta alla ditta RT ENVIRONMENT S.r.l. di Veggiano (PD), individuata quale fornitrice esclusiva della presente fornitura;
- 2) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, alla ditta "RT ENVIRONMENT S.r.l." di Veggiano (PD) la fornitura dell'intervento tecnico di riparazione di n.2 campionatori portatili refrigerati modello Isco Avalanche" S/N 214JD1173 e S/N206L01129 in dotazione ai laboratori del Distretto Provinciale di L'Aquila, come da offerta allegata al presente provvedimento, al costo complessivo di € 2.165,50 (IVA inclusa);
- 3) **DI PRENDERE ATTO** della nota, con la quale la TELEDYNE ISCO, costruttrice degli strumenti in oggetto, individua la RT Environment S.r.l. quale *distributore autorizzato Teledyne Isco per il territorio compreso dei paesi dell'Italia e della Bulgaria*;
- 4) **DI INDIVIDUARE** nella persona della D.ssa Giovannella Vespa, Dirigente della Sezione Biologia e Tossicologia Ambientale del Distretto Provinciale di L'Aquila, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016, il quale individua il RUP tra i soggetti delle stazioni appaltanti stabilendo, al comma 1, che *"La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento..."*;
- 5) **DI DARE ATTO** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;
- 6) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 2.165,50, al lordo di IVA sul capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2017;
- 7) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante *"Misure urgenti in materia di sicurezza"* convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza"*, il codice CIG identificativo della presente fornitura è **ZC4216A275 (Allegato 6)**;
- 8) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.



Data, 21/12/2017

ATTILI GIANFRANCO / INFOCERT SPA

